



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ESONERO DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA PROVINCIALE DI  
TRENTO PER I VEICOLI *GREEN* SI APPLICA SOLO AGLI  
AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI PER LA PRIMA VOLTA**

- Sentenza del 16/02/2026, n. 26 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento

**Composizione**

- Pres. De Benedetto
- Rel. De Benedetto

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 605 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Autoveicoli alimentati a idrogeno o ibridi - Tassa automobilistica provinciale di Trento – Esonero dal pagamento per i primi cinque anni – Applicabilità ai soli autoveicoli nuovi – Sussistenza.

**Massima**

L'agevolazione di cui all'art. 4, comma 6-ter della legge Prov. Trento 11/9/1998, n. 10, che esonera per i primi cinque anni dal pagamento della tassa automobilistica provinciale i veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica, si applica ai soli autoveicoli nuovi immatricolati per la prima volta e non anche a quelli immatricolati per la prima volta in Italia ma già precedentemente immatricolati in altri Stati.

**Rif. Normativi**

- Legge Prov. Trento 11/9/1998, n. 10, art. 4 comma 6-ter

**Conformità**

- Non risultano precedenti in termini

**Anno pubb.**

2026